

## **Disciplina per le elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico**

### **Articolo 1- oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 20, dello statuto il presente capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel senato accademico:
  - a) diciotto componenti in rappresentanza del personale docente, ripartiti in numero di tre per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'articolo 55, comma 2 dello statuto di ateneo. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale uno deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;
  - b) due componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici.

### **Articolo 2 - Sistema e modalità di voto**

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 1 si svolgono con il sistema di voto telematico e sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

### **Articolo 3 - Indizione delle elezioni**

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art.1 sono indette con decreto del rettore nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato e devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato stesso.
2. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale.

### **Articolo 4 - Elettorato attivo e passivo**

1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui all'articolo 1. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. L'elettorato passivo spetta, per ciascun settore culturale:
  - 1) ai direttori dei dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, per l'elezione della rappresentanza dei direttori;
  - 2) ai docenti afferenti ai dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato con esclusione di coloro che ricoprono la carica di direttore di dipartimento, per l'elezione della restante rappresentanza del personale docente.

Sono esclusi dall'elettorato passivo i docenti a tempo definito e coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi

cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Con il termine ricercatore, si intendono ricompresi anche gli assistenti di ruolo ad esaurimento.

2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 1, lett. b) l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, salvo l'esclusione del personale a tempo determinato, del personale comandato e del personale che si trova in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Sono comunque esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.
3. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche rappresentative negli ultimi due mandati precedenti l'elezione. Ai fini del computo del numero dei mandati e dell'eleggibilità alla carica, l'eventuale mandato interrotto è considerato se la durata dello stesso ha superato la metà di quella nominale.
4. Ai fini dell'eleggibilità, coloro che si candidano devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
5. Lo status giuridico richiesto al momento delle elezioni a pena di ineleggibilità deve essere mantenuto per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza dalla carica rivestita.

#### **Articolo 5 - Elenchi degli aventi diritto al voto**

1. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito dell'ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dal successivo articolo 16 del presente capo.
3. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al giorno precedente le votazioni.

#### **Articolo 6 - Candidature**

1. Le candidature per l'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 1, lett. a) e b) devono essere presentate ufficialmente in un' apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.
2. Per l'elezione dei componenti di cui all'art. 1, lett. a) devono essere presentate, per ciascun settore culturale, candidature distinte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, punti 1) e 2).
3. Per i collegi elettorali di cui all'articolo 4, comma 1 del presente capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal direttore generale.
4. Le candidature presentate nelle riunioni dei collegi elettorali, devono essere successivamente perfezionate, con una delle seguenti modalità:

- a) il candidato può presentarsi direttamente presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali per sottoscrivere la propria dichiarazione di candidatura, munito di un documento di riconoscimento, demandando a quest'ultimo la raccolta delle relative sottoscrizioni di sostegno. Gli elettori che intendono sostenere la candidatura con la propria sottoscrizione, sono tenuti a presentarsi presso la stessa sede e con le stesse modalità sopra indicate;
  - b) il candidato può provvedere personalmente alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla propria candidatura, previo accertamento dell'identità dei sostenitori firmatari, e alla loro presentazione contestualmente alla dichiarazione di candidatura, utilizzando la modulistica reperibile sul sito dell'ateneo. L'operazione di presentazione della documentazione può essere effettuata da altra persona appositamente delegata dal candidato, purché munita della copia di un documento d'identità dello stesso.
5. In ogni caso, ciascuna dichiarazione di candidatura deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci elettori facenti parte dello stesso collegio elettorale del candidato. Ciascun elettore non può sottoscrivere, a pena di nullità delle sottoscrizioni, più di una candidatura per ciascuna votazione. Dopo il relativo controllo sulla loro regolarità, le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito dell'ateneo.
- 6 L'università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna.

#### **Articolo 7 - Commissione elettorale centrale**

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione elettorale centrale, nominata con decreto del rettore, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi dell'articolo 16 del presente capo, di dirimere le questioni in materia elettorale con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione e comunicare al rettore i risultati elettorali definitivi.

#### **Articolo 8 - Commissione di seggio**

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, è costituita una commissione di seggio, composta da personale dell'università. I componenti della commissione di seggio, previa proposta del direttore generale, è nominata con decreto del rettore, che individua al suo interno il presidente e il segretario.
2. Non può far parte della commissione del seggio chi si presenta quale candidato.

#### **Articolo 9 - Modalità di voto**

1. Le elezioni di cui al presente capo si svolgono con il sistema del voto telematico.
2. L'elezione della componente di cui all'art. 1, lett. a) avviene, per ciascun settore culturale, attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e una riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.
3. In ogni caso per ciascuna espressione di voto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

#### **Articolo 10 - Mancata presentazione di candidature**

1. La mancata presentazione di candidature per ciascuna componente nei modi e termini di cui all'art. 6 non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione nell'organo.

#### **Articolo 11 - Quorum per la validità delle elezioni**

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o più dei collegi elettorali il quorum richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto le designazioni dei candidati stessi.
3. La mancata designazione di rappresentanti per ciascuna specifica componente così come individuate all'art. 1, lett. a e b) non pregiudica la validità della composizione dell'organo, fermo restando quanto previsto dallo Statuto di ateneo per la determinazione del quorum strutturale.

#### **Articolo 12 - Proclamazione degli eletti**

1. Per ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, fermo restando che per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 1, lett. a) sono predisposte due distinte graduatorie, una per la componente rappresentativa dei direttori di dipartimento, l'altra per la componente rappresentativa del personale docente che non ricopre tale carica e fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Per la componente rappresentativa dei docenti che non ricoprono la carica di direttore di dipartimento gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, il settore culturale interessato è rappresentato soltanto dal primo degli eletti e la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del Senato accademico.
3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Università di Pisa e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.
4. All'atto della nomina, i docenti eletti devono essere in regime di impegno a tempo pieno e devono permanervi, a pena di decadenza dell'incarico, per tutta la durata del mandato.
5. I risultati elettorali e i nominativi degli eletti sono resi pubblici sul sito dell'ateneo.

#### **Articolo 13 – Nomina e mandato**

1. Gli eletti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta ad eccezione dei ricercatori a tempo determinato per i quali il mandato dura due anni accademici, è rinnovabile per una sola volta e cessa comunque alla scadenza del loro contratto.

#### **Articolo 14 – Incompatibilità**

1. I componenti del senato accademico non possono:
  - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore e per i direttori di dipartimento;
  - b) essere componenti di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il consiglio di dipartimento;
  - c) ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
  - d) ricoprire incarichi dirigenziali amministrativi nelle università;
  - e) ricoprire la carica di componente del collegio di disciplina o di componente del Nucleo di valutazione, previsti dallo statuto di ateneo;
  - f) ricoprire ogni altra carica incompatibile prevista dalla normativa vigente.
2. Il rappresentante eletto nel Senato accademico che già ricopre un'altra carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni dalla proclamazione per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

#### **Articolo 15 - Sostituzioni**

1. In caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 12, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo articolo 12, comma 2, del presente capo. Comporta la decadenza dalla carica la mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'Organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, ovvero la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive.
2. Per la componente di cui all'art. 1, lett. a) costituisce motivo di decadenza il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a quello di professore ovvero dal ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, qualora la nuova posizione acquisita dall'interessato sia in contrasto con quanto disposto dall'articolo 12, comma 2 del presente capo. Costituisce inoltre motivo di decadenza la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di direttore di dipartimento.
3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
4. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti rimangono comunque in carica nei termini stabiliti dal precedente comma.

#### **Articolo 16 - Reclami**

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali, comprese quelle previste al precedente articolo 5, devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti ovvero sono comunicati agli interessati.
3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.

4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.
5. Sono legittimati a proporre ricorso gli elettori che partecipano alle votazioni stesse.

#### **Articolo 17 - Norme transitorie e finali**

1. In prima applicazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 56, comma 3 dello statuto di ateneo, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, sono avviate le procedure per la costituzione del senato accademico e tale organo entra in carica entro quattro mesi dalla data suddetta.
2. In prima applicazione, ai fini del computo dei mandati di cui all'articolo 13 del presente capo, sono considerati anche i periodi di mandato già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del nuovo statuto.
3. In tutti i casi in cui il presente capo rinvia alla figura del Direttore generale e fino alla nomina dello stesso, il rinvio deve intendersi al Direttore amministrativo.
4. La presente disciplina è pubblicata sul sito dell'ateneo ed entra in vigore alla data della sua emanazione.
5. All'atto dell'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogato il regolamento emanato con decreto rettorale 10 settembre 1998, n. 01/1291 e successive modifiche ed integrazioni.